

1. La **dimensione subacquea**, giuridicamente parlando si identifica, al di là delle acque territoriali con gli spazi di giurisdizione nazionale della **piattaforma continentale (PC)** e della Zona economica esclusiva (Zee) disciplinati dall'Unclos. In prossimità dell'Italia, le aree di giurisdizione straniera di PC e Zee sono quelle di Francia, Spagna, Algeria, Tunisia, Malta, Libia, Grecia, Albania, Montenegro, Croazia e Slovenia. Esse in molti casi non sono delimitate da accordo, sicché è necessario rifarsi principalmente **alle aree della PC da noi identificate come appartenenti alla PC nazionale (v. cartina allegata del MASE tratta da <https://unmig.mase.gov.it/cartografia/zone-marine-aperte-alla-ricerca-e-coltivazione-di-idrocarburi/>)**. Tra l'altro, questa cartina -di continuo aggiornata fino alla soppressione del MISE- fornisce evidenza degli **aspetti economico-produttivi della dimensione subacquea** delle aree di giurisdizione italiana che è relativa, come è noto, non solo agli idrocarburi ma anche ad altre risorse minerali.

Riguardo al regime della PC, non va dimenticato che esso prescinde da un provvedimento di creazione/proclamazione appartenendo essa allo Stato costiero *Ipso jure* ed *ab initio* come prolungamento marittimo del territorio emerso. Spetta dunque allo Stato dichiarare qual è la sua PC sulla base di proprie considerazioni geologico-giuridiche, risolvendo successivamente eventuali problemi di *overlapping* con Paesi vicini.

Altro aspetto da considerare è che, pur in assenza di un'esplicita regolamentazione dell'Unclos, il principio consuetudinario di PC, formatosi con il Proclama Truman del 1945, comprende la **protezione degli interessi di difesa e sicurezza dello Stato costiero**.


2. In relazione a quanto precede, qualsiasi **provvedimento che regoli le attività della costituenda Autorità per il controllo delle attività subacquee (ANCAS) non potrà prescindere da una cartina indicante i limiti di giurisdizione della nostra PC** o stabiliti per accordo o individuati unilateralmente secondo i principi relativi al regime della PC. **A questo fine non si potrà non tener conto della rappresentazione della PC in allegato.** Si differenzieranno così le aree di PC nazionale da quelle straniere tenendo conto di quanto previsto in via generale dal Piano del mare laddove (2.11.6) stabilisce che *"E' necessario completare il processo di definizione e proclamazione degli spazi marittimi di giurisdizione italiana, ancorché è evidente che il controllo debba estendersi al di là di essi in conformità al Diritto internazionale"*.

In difetto di rappresentazione cartografica dei limiti della PC italiana (per accordo e non) da rendere noti per via diplomatica, ci potrebbero essere, nello svolgimento delle attività dell'ANCAS, problemi di **"conflitto di giurisdizione"** in mare con Paesi vicini come Algeria e Malta. Tali limiti andrebbero fissati sulla base di quanto risultante dalla cartina del MISE in Allegato. **Resta fermo ovviamente che con gli stessi Paesi si potrebbero concordare, ai fini delle attività dell'ANCAS, nelle gray zones di overlapping, forme di coordinamento per la sorveglianza congiunta.**

3. Considerato che -come peraltro evidenziato dal sottoscritto in sede di audizione sugli spazi marittimi tenutasi il 17 aprile u.s., c'è una stretta interdipendenza giuridica tra i regimi di PC e ZEE, per il momento, in attesa che i limiti della ZEE italiana vengano stabiliti anche a titolo provvisorio, l'attività dell'ANCAS potrebbe dunque essere limitata alla PC. Anche perché, tali limiti provvisori della ZEE saranno probabilmente, in determinate aree, non coincidenti con quelli della PC.

4. In merito alla modifica della L. 613/1967 sulla PC prevista dal PM:

- a. La competenza primaria appare essere del ministero che abbia ereditato la gran parte delle competenze dei soppressi ministeri del MISE e dell'Industria che della stessa legge erano il *custodian*;
- b. Tra i ministeri concertanti c'è sicuramente la Difesa, visto che gli interessi di sicurezza e difesa nazionale sono anche correlati -come già detto- al regime della PC. A questo fine in sede di modifica della legge si potrebbe fare un rinvio alla regolamentazione dell'ANCAS di prossima emanazione nel cui ambito normativo si dovrebbe prevedere che con decreto ministeriale si possano istituire zone di sicurezza attorno alle infrastrutture subacquee o installate nella ZEE oppure vietare attività di esplorazione/sfruttamento della PC in determinate aree in cui ci siano specifici interessi di difesa e sicurezza nazionale. Un ulteriore principio da disciplinare nella stessa sede legislativa potrebbe essere quello del transito inoffensivo in emersione, nelle acque territoriali nazionali, dei mezzi subacquei civili di qualsiasi caratteristica a conferma di quanto previsto dall'Unclos (art. 20) per "submarines and other underwater vehicles".


(Amm. Isp. (c.a.) Fabio Caffio)

